

**ÁLLAMI TÁMOGATÁS – OLASZORSZÁG****Állami támogatás C 60/07 (ex NN 62/07) – Támogatás a Fluorite di Silius, SpA számára  
Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében**

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 30/08)

2007. december 11-i levelében, amelynek hiteles nyelvű másolata az ezen összefoglalót követő oldalakon található, a Bizottság értesítette Olaszországot az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról a fent említett támogatással kapcsolatban.

Az érdekelt felek a bizottsági eljárás tárgyát képező támogatásra vonatkozó észrevételeiket az ezen összefoglaló és az ezt követő levél közzétételét követő egy hónapon belül az alábbi címre nyújthatják be:

European Commission (Európai Bizottság)  
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)  
State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala)  
B-1049 Brussels (Brüsszel)  
Fax: (32-2) 296 12 42

Ezeket az észrevételeket megküldik Olaszországnak. Az észrevételeket benyújtó érdekelt felek írásban, kérésüket megindokolva kérhetik adataik bizalmas kezelését.

**AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE****ELJÁRÁS**

A Bizottság 2007. február 22-én egy panaszos állításainak tisztázása érdekében információt kért az olasz hatóságoktól. Olaszország 2007. május 9-i levelében válaszolt. Továbbá 2007. május 31-én megbeszélésre került sor a bizottsági szolgálatok és az olasz hatóságok között. A megbeszélést követően 2007. június 6-án új információkérést küldtek Olaszországnak, amelyre az olasz hatóságok 2007. július 13-i, 2007. szeptember 12-i, illetve 2007. október 3-i levelükben válaszoltak.

**LEÍRÁS**

A Bizottsághoz eljuttatott információk szerint a szardíniai regionális önkormányzat (Regione Autonoma Sardegna, a továbbiakban: RAS): i. pályázati eljárást szervezett a korábban a jelenleg felszámolás alatt álló Nuova Mineraria Silius SpA (a továbbiakban: NMS) által kezelt „Genna Tres Montis” bányakoncesszió más vállalatnak történő odaítélésére; ii. e pályázati eljárásra történő pályázás céljából létrehozta a teljes egészében a regionális önkormányzat tulajdonában álló Fluorite di Silius SpA (a továbbiakban: FdS) elnevezésű új vállalatot; iii. az ajánlatot odaítélte a Fluorite di Silius-nak; iv. az NMS összes korábbi munkavállalóját azon vállalat fennmaradó vagyonával együtt átvitte az FdS-be.

Olaszország azt állította, hogy a RAS piaci magánbefektetőhöz hasonlóan járt el, amikor a bánya kiaknázására vonatkozó ajánlat benyújtása céljából létrehozott egy vállalatot, majd azt követően az FdS-nek ítélte oda ezt az ajánlatot.

**ÉRTÉKELÉS**

A Bizottság kétli, hogy a RAS piaci magánbefektetőhöz hasonlóan járna el, mivel: i. a Bizottság úgy véli, hogy a nem piaci

feltételeket – így az NMS valamennyi korábbi alkalmazottja legalább 5 éves időszakra történő továbbfoglalkoztatásának kötelezettségét – tartalmazó ajánlatok nem felelnek meg a piactudományi értékesítés kritériumainak, és valószínű, hogy legalábbis az értékesített tevékenység tekintetében versenyelőnyt biztosítanak; ii. a projekt 3,5 %-osra becsült belső megtérülési rátája egyértelműen alacsonyabbnak tűnik az iparág átlagánál, illetve a beruházó elmaradt hasznánál; iii. a projekt időtartama (9 év) nem teszi lehetővé a szükséges beruházások (kb. 36,76 millió EUR) teljes értékcsökkenését, és így az összberuházás 36 %-a fedezet nélkül marad. Ezenfelül a Bizottság úgy véli, hogy az FdS – azáltal, hogy ingyen használhatja az NMS-től „örökölt” eszközöket – további állami támogatásban részesül.

A Bizottságnak ebben a szakaszban kételyei vannak afelől, hogy alkalmazhatóak-e az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjába foglalt kivételek. A Bizottság elsősorban arra mutat rá, hogy: i. az olasz hatóságok nem nyújtottak be bizonyítékot arra, hogy a vizsgált intézkedések megfelelnek a regionális támogatásról szóló irányelvi rendelkezések meghatározott feltételeinek; ii. az FdS újonnan létrehozott cégnek tekintendő, és ennél fogva nem jogosult megmentési és szerkezetátalakítási támogatásra; iii. az EK-Szerződésben meghatározott egyéb eltérések egyike sem tűnik alkalmazhatónak.

**KÖVETKEZTETÉS**

A fentiekben ismertetett kétségekre tekintettel a Bizottság úgy határozott, hogy megindítja az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárást.

**A LEVÉL SZÖVEGE**

„La Commissione informa l'Italia che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

## PROCEDIMENTO

1. Il 21 febbraio 2007 la Commissione ha adottato una decisione negativa <sup>(1)</sup> dichiarando incompatibile con il trattato l'aiuto di Stato cui la Regione autonoma Sardegna ("RAS") ha dato esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA ("NMS") per un importo di 98,36 Mio EUR, del quale ha ordinato il recupero. La Commissione ha altresì dichiarato incompatibile e vietato l'aiuto di Stato cui l'Italia intendeva dare esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA per un ulteriore importo di 25,86 Mio EUR. Nell'ambito di quel procedimento, la NMS è stata posta in liquidazione il 28 luglio 2006.
2. Alcuni giorni prima di adottare la succitata decisione, alla Commissione erano pervenuti reclami da un concorrente, confermati peraltro da comunicati stampa, secondo cui la RAS aveva l'intenzione di:
  - 1) indire un bando di gara per l'assegnazione della concessione mineraria a un'altra società;
  - 2) creare una nuova società appartenente interamente alla Regione sarda, e che avrebbe partecipato alla gara in questione;
  - 3) trasferire tutti i dipendenti della NMS alla società aggiudicatrice della gara.
3. Ciò premesso, oltre alla decisione negativa concernente la NMS, la Commissione aveva anche inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni al fine di ottenere chiarimenti in merito a dette asserzioni. L'Italia ha risposto con lettera del 9 maggio 2007. Il 31 maggio 2007 si è poi svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. In seguito alla riunione, il 6 giugno 2007 è stata inviata all'Italia una nuova richiesta di informazioni, cui le autorità italiane hanno risposto con lettere del 13 luglio 2007, 12 settembre 2007 e 3 ottobre 2007.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE MISURE DI AIUTO <sup>(2)</sup>

4. La corrispondenza con le autorità italiane ha confermato le asserzioni fatte alla Commissione circa la creazione della nuova società Fluorite di Silius SpA <sup>(3)</sup> ("FdS"), l'indizione di una gara per l'aggiudicazione della concessione mineraria.
5. In particolare, il progetto predisposto dalla RAS con la FdS concerne la ripresa e il rilancio dell'attività estrattiva già gestita dalla NMS nella concessione mineraria di "Genna Tres Montis" (comune di Silius e di San Basilio, in Sardegna). Della concessione fanno parte sia la miniera che l'impianto per il trattamento dei prodotti estratti. Il programma ha una durata di nove anni e comprende investimenti per un totale di circa 36,76 Mio EUR. La

maggior parte degli investimenti verrebbero effettuati durante i primi tre anni del progetto, comportando una profonda ristrutturazione dell'attività della miniera: l'estrazione verrebbe sviluppata per raggiungere giacimenti più profondi, verrebbe realizzata l'intera infrastruttura necessaria e gran parte del parco macchine sarebbe sostituito da nuovi beni tecnologicamente avanzati <sup>(4)</sup>.

6. Il *core business* della nuova società continuerebbe quindi ad essere — come per la NMS — la produzione e la commercializzazione di fluorite <sup>(5)</sup>. Il piano industriale prevede l'estrazione di circa 2,24 milioni di tonnellate di minerale che, secondo le stime attuali, esaurirebbe le riserve esistenti della miniera. Come per la NMS, la maggior parte della produzione verrebbe venduta a Fluoride SpA, impresa che produce acido fluoridrico nella quale la RAS detiene una partecipazione <sup>(6)</sup>.
7. Quanto al contesto globale nel cui ambito è stata costituita la nuova società, le informazioni fornite dall'Italia hanno ulteriormente chiarito che:

- 1) la decisione di creare la FdS è intervenuta in seguito a uno studio di fattibilità preparato dalla RAS (giugno 2006) e sottoposto, ai fini della valutazione economica, a un consulente interno, la Banca CIS. Secondo le autorità italiane, lo studio ha dimostrato la redditività economico-finanziaria del progetto. Nella sua relazione, la Banca CIS (settembre 2006) ha considerato il progetto economicamente redditizio;
- 2) il bando di gara indetto dalla RAS il 9 marzo 2007 e pubblicato nella stampa regionale e nazionale nonché su Internet menzionava l'obbligo per la società aggiudicatrice di assumere tutto il personale già alle dipendenze delle NMS <sup>(7)</sup>, inclusi i dipendenti posti in mobilità, per un periodo di almeno 5 anni;
- 3) la FdS è stata l'unica impresa che ha partecipato alla gara. Il 23 maggio 2007 la commissione istituita dalla RAS per valutare le offerte ha considerato che l'offerta della FdS fosse appropriata e ha aggiudicato all'impresa la concessione.

<sup>(1)</sup> C(2007) 473 def., con rettifica C(2007) 2474 dell'11 giugno 2007.

<sup>(2)</sup> N.B. Le misure adottate dalle autorità italiane, quali descritte nella seguente sezione, possono avere avuto come risultato la non osservanza della decisione della Commissione del 21 febbraio 2007. Di conseguenza, la Commissione sta valutando la necessità di adire la Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

<sup>(3)</sup> Costituita nel dicembre 2006.

<sup>(4)</sup> Durante i primi 3 anni l'attività estrattiva verrebbe limitata in conseguenza del processo d'investimento. Tuttavia la società potrebbe continuare a utilizzare i rinnovati fattori di produzione, a pieno, regime durante i successivi sei anni di gestione.

<sup>(5)</sup> La fluorite è principalmente utilizzata per ottenere acido fluoridrico (impiegato in larga misura per la fabbricazione di fluoruro di alluminio, sfruttato principalmente nel bagno elettrolitico per la produzione di alluminio).

<sup>(6)</sup> Le proiezioni economiche e finanziarie sono state elaborate considerando, per lo specifico livello di produzione, due ipotesi alternative del prezzo di vendita della fluorite: l'ipotesi A, a un prezzo di 190 EUR per tonnellata (sostanzialmente allineato ai livelli attuali); l'ipotesi B, a un prezzo di 210 EUR per tonnellata.

<sup>(7)</sup> Il personale della NMS è stato in parte licenziato (80 dipendenti sono stati posti in mobilità a partire dal settembre 2006) e in parte assegnato ad attività obbligatorie per legge al fine di garantire la sicurezza della miniera (altri 47 dipendenti). Secondo l'Italia, detti lavoratori, sono stati alla fine licenziati e posti in mobilità nel maggio 2007.

8. In tale contesto, le autorità italiane sostengono che mediante la creazione di una società destinate a partecipare alla gara per la concessione mineraria e l'aggiudicazione successiva dell'appalto a detta società, ossia alla FdS, la RAS avrebbe avuto un comportamento analogo a quello di un investitore operante in economia di mercato.

## VALUTAZIONE

### 1. Esistenza di aiuto di Stato

9. L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
10. La Commissione osserva che l'attuazione del progetto di cui sopra comporta il conferimento di fondi regionali per finanziare il capitale iniziale e le attività della FdS. Si tratta quindi di un'attribuzione di risorse statali ad un ente pubblico. Poiché l'intervento pubblico in questione è destinato a una specifica, impresa nella fattispecie è soddisfatto il criterio della selettività. Inoltre, dato che la FdS opera sul mercato della fluorite, settore nel quale vi sono scambi tra gli Stati membri, è soddisfatto anche il criterio dell'incidenza sugli scambi intracomunitari.
11. L'Italia sostiene che il comportamento della RAS è analogo a quello di un investitore operante in economia di mercato, dal momento che l'amministrazione regionale è convinta che la produzione della miniera possa essere ripristinata e generare utili e visto che la redditività economico-finanziaria del progetto è stata confermata da un consulente esterno. A questo riguardo la Commissione osserva che la RAS ha il diritto di rimettere sul mercato la concessione della miniera, purché ciò avvenga mediante gara aperta, a condizioni di mercato e a patto che non siano assegnati all'impresa aggiudicatrice altri aiuti di Stato (segreti). Tuttavia, per una serie di motivi, la Commissione non può condividere la tesi delle autorità italiane secondo cui ricorrono dette circostanze per la FdS.
12. Innanzi tutto, sia la risoluzione della Giunta regionale di rilanciare l'attività della miniera<sup>(8)</sup>, che il testo del bando, quale pubblicato nei giornali, esplicitamente indicano che la società aggiudicatrice si impegna ad assumere gli ex dipendenti della NMS per un periodo di almeno 5 anni. Inoltre è precisato che ciò avverrà salvaguardando l'ordine gerarchico e l'anzianità dei dipendenti.
13. Tuttavia la Commissione ritiene che i bandi che comportano condizioni non di mercato di quel genere non soddisfano il criterio dell'investitore operante in economia di mercato. In particolare, tali condizioni verosimilmente conferiscono un vantaggio perlomeno all'attività ceduta, dal momento che tale attività è sottratta alla pressione concorrenziale ed è finanziata attraverso il mancato gettito

dello Stato. Pertanto l'obbligo di mantenere il livello di occupazione garantisce la prosecuzione di un'impresa inefficiente<sup>(9)</sup>, a danno di operatori più efficienti in altri paesi. A questo riguardo la Commissione fa presente che nell'ambito del procedimento di indagine formale concernente la NMS, la Commissione ha ricevuto osservazioni critiche da parte di tre concorrenti europei.

14. Inoltre la Commissione osserva che non è nell'interesse di un investitore operante in economia di mercato garantire, senza chiare ragioni economiche, un determinato livello di occupazione quando decide di partecipare a una gara. Senza la condizione in questione, un potenziale partecipante alla gara rafforzerebbe la propria indipendenza imprenditoriale e il valore della concessione quindi aumenterebbe. Su tale base, la condizione in causa è chiaramente intesa, per considerazioni di ordine politico<sup>(10)</sup>, a salvaguardare il livello di attività nella regione. Tuttavia, argomenti di questo tipo non hanno alcuna pertinenza per un investitore operante in economia di mercato.
15. In secondo luogo, l'Italia sostiene che il piano industriale elaborato dai servizi della RAS ha ricevuto l'approvazione di un consulente esterno, più esattamente della Banca CIS. A questo riguardo la Commissione osserva che l'analisi più recente del progetto effettuata dalla Banca CIS, in seguito all'aggiudicazione provvisoria della concessione alla FdS<sup>(11)</sup>, indica un tasso interno di rendimento (TIR) stimato pari al 3,5 %<sup>(12)</sup>. La Commissione ritiene che siffatto rendimento sia nettamente inferiore alla media del settore<sup>(13)</sup> nonché inferiore al costo dell'opportunità per l'investitore misurato sulla base dei buoni del Tesoro<sup>(14)</sup>, e quindi non sembra corrispondere alle aspettative di un investitore operante in economia di mercato.

<sup>(9)</sup> Un'analisi tecnica del progetto allegata alla relazione della Banca CIS [valutazione del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse (CINIGEO) — Roma, redatta dal professore ingegner Raimondo Ciccu, "la relazione CINIGEO", 25 luglio 2007] sottolinea che il piano industriale non spiega come far fronte al problema dell'esubero di personale durante i primi tre anni di esecuzione del piano (durante quella fase d'investimento intensivo la produzione della miniera sarà in parziale stand-by). Il costo di questo esubero di personale è stimato pari a 1 Mio EUR. La stessa relazione sottolinea inoltre che sussistono ampi margini per migliorare la struttura e l'organizzazione ricorrendo a dispositivi di automazione.

<sup>(10)</sup> Cfr. ad esempio la causa C-344/99 Germania contro Commissione (Gröditzer/Stahlwerke), sentenza della Corte del 28 gennaio 2003; cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna contro Commissione (Hytasa), sentenza della Corte del 14 settembre 1994.

<sup>(11)</sup> N.B. La copia presentata alla Commissione di questa versione più recente della relazione della Banca CIS è senza data. Ciononostante, poiché concerne il progetto elaborato dalla FdS quale presentato in risposta al bando di gara, verosimilmente deve essere stata redatta verso la metà del 2007.

<sup>(12)</sup> N.B. Il comitato responsabile per la giustificazione della gara indica un tasso di rendimento interno del 9,4 %. Tuttavia il Servizio attività estrattive della Sardegna precisa che tale cifra non tiene conto del capitale iniziale conferito dalla regione (2 Mio EUR), delle imposte, del cash flow negativo al termine del progetto derivante dalla chiusura della miniera (messa in sicurezza il recupero ambientale) e alcuni altri pagamenti addizionali. Il calcolo dell'IRR effettuato dal Servizio attività estrattive è pari del 4,16 %.

<sup>(13)</sup> 8 % secondo la versione del settembre 2006 della relazione della Banca CIS.

<sup>(14)</sup> 5-6 % secondo la Commissione che ha deciso aggiudicazione (verbale del 21 maggio 2007).

<sup>(8)</sup> Deliberazione RAS n. 42/17 del 4 ottobre 2006.

16. In terzo luogo, le relazioni sottoposte alla RAS <sup>(15)</sup>, sottolineano inoltre che la durata prevista per il piano di attività della miniera, pari a 9 anni, non consente l'ammortamento completo e il recupero degli investimenti (circa 36,76 Mio EUR). Anzi, resterebbe scoperto un residuo considerevole di circa 13,5 Mio EUR (pari al 36 % del costo degli investimenti totali) <sup>(16)</sup>. L'accorciamento dei tempi di ammortamento (peraltro non consentito dai principi contabili nazionali) avrebbe ovviamente riflessi negativi sul conto economico dell'impresa. Pertanto, alcune delle principali ipotesi del piano industriale non sembrano accettabili per un investitore operante in economia di mercato.

17. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che nelle condizioni della gara né la decisione della RAS di finanziare una nuova società affinché prosegua la gestione della miniera, né la decisione della RAS di aggiudicare la concessione a siffatta nuova impresa fossero conformi al comportamento di un ipotetico investitore operante in economia di mercato. Per tale ragione costituiscono aiuti di Stato a favore sia dell'attività che della società recentemente creata e denominata FdS. Questa conclusione è confermata dal fatto che nessun'altra impresa ha presentato un'offerta, il che riduce la credibilità della tesi secondo cui gli utili attesi dal progetto erano conformi ai livelli di mercato <sup>(17)</sup>.

18. La Commissione ritiene peraltro che la FdS beneficerà di un ulteriore aiuto di Stato essendole consentito di utilizzare gratuitamente gli "attivi" ereditati dalla NMS <sup>(18)</sup>. Infatti, non è chiaro dalle informazioni fornite dall'Italia che la FdS pagherà un prezzo o un corrispettivo per detti attivi. La situazione sembra contraria al trattamento normalmente riservato alla proprietà mineraria in Italia <sup>(19)</sup>. Pertanto è probabile che l'indebito vantaggio derivante dall'aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso in passato alla NMS sia trasferito alla FdS <sup>(20)</sup>. In particolare, la relazione della

<sup>(15)</sup> Cfr. la relazione CINIGEO, pag. 19.

<sup>(16)</sup> Secondo la stessa relazione, occorrerebbe estendere l'attività per altri 3,2 anni per ottenere il pieno recupero di quei beni. Tuttavia non si può accertare che la miniera contenga le 800 000 tonnellate addizionali che permettono l'estensione di tale attività (in ogni caso la durata della concessione è limitata a 10 anni).

<sup>(17)</sup> La stampa locale sottolinea l'intensa pressione sociale esercitata sulla Giunta regionale per evitare la chiusura della miniera. Inoltre mostra che fin dall'inizio la gara sarebbe verosimilmente stata aggiudicata alla FdS. Ad esempio, l'Unione Sarda del 5 settembre 2006 alla pag. 9 afferma: "prima del 30 settembre la Regione indirà un bando di gara per attribuire la concessione per la gestione della miniera. La Giunta regionale intende costituire una nuova azienda cui affidare la concessione dopo la gara. A tal fine i sindacati hanno proposto il trasferimento diretto dei lavoratori alla nuova società. Non si può tuttavia escludere che la Regione decida invece di utilizzare gli ammortizzatori sociali della mobilità e della cassa integrazione".

<sup>(18)</sup> Dall'ultimo conto economico disponibile della NMS (2005) risulta che il valore delle immobilizzazioni dell'impresa ammontava a 22,7 Mio EUR.

<sup>(19)</sup> Secondo le autorità italiane, la proprietà di attivi nel contesto di concessioni minerarie è soggetta al meccanismo di "proprietà affievolita". Ne consegue che gli attivi annessi alla miniera appartengono alla società che gestisce la miniera la quale non può cederli. Al contrario, i successivi concessionari avranno il diritto di utilizzarli previo opportuno corrispettivo.

<sup>(20)</sup> N.B. Il trasferimento alla FdS del vantaggio derivante dall'aiuto illegale e incompatibile concesso alla NMS può inoltre tradursi nella elusione della decisione della Commissione del 21 febbraio 2007 che ha ordinato il recupero di detto aiuto. Tale eventualità (elusione dell'ordine di recupero della Commissione) non è comunque oggetto della presente decisione.

Banca CIS <sup>(21)</sup> evidenzia tuttavia "che la nuova società di gestione potrà beneficiare di tutti gli assets preesistenti facenti parte della concessione mineraria, senza l'aggravio dei relativi ammortamenti". Pertanto la RAS accorderà alla FdS un ulteriore aiuto sgravando l'impresa dal pagamento del corrispettivo che, secondo lo status di *proprietà affievolita*, dovrebbe versare per l'utilizzazione di detti assets.

19. Ciò premesso, le misure in questione devono essere considerate aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

## 2. Deroga prevista all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato

20. L'obiettivo primario delle misure in questione sembra consistere nella continuazione delle attività minerarie nella regione Sardegna. In tali casi si possono applicare, se risultano soddisfatte le pertinenti condizioni, unicamente la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che dichiara compatibile con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione e la deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

21. Tuttavia, in questa fase, le autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione inerente la compatibilità delle misure in questione con dette deroghe. In particolare la Commissione osserva che:

1) i comuni di Silius e San Basilio sono situati nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna). Nel periodo 2000-2006 erano entrambi ammissibili ad aiuti di Stato a finalità regionale ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel periodo 2007-2013 continuano a essere ammissibili ad aiuti regionali, attualmente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, con un'intensità massima di aiuto del 25 % dal 2007 al 2010 e del 15 % dal 2011 al 2013. Tuttavia le autorità italiane non hanno addotto alcun argomento indicante che le misure in esame sarebbero conformi ai requisiti previsti in materia di costi ammissibili, intensità massima di aiuto e altre condizioni fissate dagli orientamenti in vigore per gli aiuti di Stato a finalità regionale <sup>(22)</sup>;

2) ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(23)</sup>, la FdS deve essere considerata come un'impresa di recente costituzione e quindi non è ammissibile ad aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione in base agli orientamenti suddetti;

<sup>(21)</sup> Cfr. pag. 6.

<sup>(22)</sup> Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

<sup>(23)</sup> GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- 3) non sembra neppure potersi applicare alcun'altra deroga prevista dal trattato CE.
22. Sulla base di quanto sopra e tenuto conto delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure controverse siano compatibili con il mercato comune.

#### DECISIONE

23. Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, articolo 2, del trattato CE e invita l'Italia, a fornire entro un mese dalla ricezione della presente, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per la valutazione della compatibilità dell'aiuto. La Commissione invita le l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al potenziale beneficiario dell'aiuto.
24. La Commissione fa presente all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e richiama l'attenzione del governo italiano sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, il quale stabilisce che tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.
25. La Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Inoltre informerà l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Gli interessati saranno invitati a presentare eventuali osservazioni entro un mese dalla data di siffatta pubblicazione."